



COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Approvato con atto di C.C. n° 214 del 25 /07/1994
Modificato con atto di C.C. n° 261 del 30/11/1994

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani come previsto all'art.8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 relativamente alle fasi:

- a) conferimento;
- b) raccolta;
- c) spazzamento;
- d) stoccaggio provvisorio;
- e) cernita;
- f) trasporto;
- g) trattamento di trasformazione;
- h) trattamento finale;

ai sensi dell'art. 8 del D. P.R 10 settembre 1982 n. 915 nonché dell'art. 1, comma primo, della legge 29 ottobre 1987. n. 441 e del capo III del Decreto Legislativo del 15 novembre 1993, n° 507.

Art. 2

Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:
 - materiali fecali
 - altre sostanze utilizzate nell'attività agricola
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Merli) e successive modifiche ed integrazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle successive leggi;
- f) agli esplosivi.

Art. 3

Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati:

- **URBANI**
- **SPECIALI**
- **SPECIALI TOSSICO NOCIVI.**

Art. 4
Attività di competenza del Comune

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
 - i residui dell'attività del trattamento dei rifiuti della depurazione degli affluenti e delle depurazioni di acque di scarico urbane;
 - i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, art. 39, Legge n. 146 del 24.02.1994
- Detta attività viene svolta dal Comune mediante affidamento a terzi, come previsto dall'art.8 del D. P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 5
Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 6
Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori dei servizi pubblici integrativi, eventualmente istituiti dal Comune con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione.

Art. 7
Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani:

- 1) Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.)
Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche.
- 2) Rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili).
- 3) Rifiuti esterni cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi o dei fossi.

- 4) Rifiuti pericoli (solitamente interni e non ingombranti) come indicati al paragrafo 1.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. n. 915 del 1982 e precisamente:
 - pile e batterie;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
 - prodotti farmaceutici.
- 5) I rifiuti speciali indicati al n.1, punto 1.1.1, lettera a), della Delibera del Comitato, dichiarati assimilati ai rifiuti urbani dall'art. 39 comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n.146;
- 6) Gli accessori per l'informatica ai sensi dell'art. 39, comma 1, della citata Legge n. 146 del 1994.

Art. 8 **Rifiuti speciali**

Per rifiuti speciali si intendono:

- 1) residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano ricompresi al punto 5) del precedente articolo;
- 2) rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla Legge 23.12.1978, n. 833, erogano, in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'Art. 2 della medesima Legge e che non sono assimilati agli urbani come previsto all'Art. 7, punti 1) e 2) del presente Regolamento;
- 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti

Art. 9 **Rifiuti speciali tossico nocivi**

Si intendono rifiuti tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/1982, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente.

Art. 10 **Definizione e natura dello smaltimento**

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite:

- conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.
- raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto

- spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.
- stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento.
- cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, riutilizzazione e recupero degli stessi
- trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti al luogo di trattamento.
- trattamento intermedio: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento.
- trattamento finale: il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti un impianto ad interrimento controllato.

Art. 11

Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere vietato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la flora e la fauna e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare o recuperare da essi materiali ed energia.

E' fatto obbligo al Comune, a Enti pubblici o privati, a società pubbliche o private, a singoli cittadini, nel caso in cui realizzino opere pubbliche, infrastrutture, opere di urbanizzazione primaria, ovvero trasformino, ristrutturino o a qualsiasi titolo intervengano sul patrimonio edilizio esistente di prevedere e di acquisire, preventivamente, il parere del servizio gestore dello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati, al fine di agevolare il più possibile le attività di cui all'art. 12 e con particolare riferimento agli interventi meccanizzati.

Il Comune di Città di Castello, in attesa della disciplina regionale in ordine alla raccolta differenziata dei rifiuti, sulla base degli indirizzi generali dettati con Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 Maggio 1991, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia, con il coinvolgimento del cittadino utente,

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art. 12

Definizione della zona di raccolta

Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 15-11-1993, n. 507, e successive modificazioni, la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita entro i seguenti limiti:

- a) Superfici del capoluogo, delle frazioni, dei centri abitati, dei nuclei abitati, dei centri commerciali e produttivi integrati, come perimetrati in rosso nelle planimetrie allegate al presente regolamento.
- b) Il servizio di raccolta è inoltre esteso, in regime di privativa, agli insediamenti sparsi dislocati lungo le strade di transito dei mezzi addetti al servizio di raccolta ove sono installati gli appositi contenitori, come evidenziato in colore celeste nelle planimetrie suddette.

Nelle zone situate fuori della zona di raccolta obbligatoria di cui al comma 3 dell'Art. 59 del Decreto 507/93 i produttori debbono conferire i rifiuti urbani, comprese le frazioni previste per la raccolta differenziata in uno dei contenitori più prossimi sistemati nella zona servita.

- 1) "Il servizio di raccolta si intende reso anche a quegli immobili che si trovino al di fuori della zona obbligatoria o di estensione ma che distano da queste zone perimetrata non più di 500 metri dalla più vicina stazione di raccolta, ricomprese all'interno delle zone perimetrata."
- 2) di approvare le 5 planimetrie allegate che contengono l'indicazione delle zone di estensione del servizio ad integrazione delle precedenti planimetrie approvate con l'atto n. 214 del 25.7.94.

Art. 13

Dotazione dei contenitori

- 1) La raccolta dei rifiuti urbani è organizzata con l'installazione di trespoli, cassonetti e bidoni. La dotazione dei contenitori per la raccolta deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita, sistemando gli stessi a distanza non superiore a 500 mt., sia nella zona obbligatoria che nelle zone di estensione della privativa agli insediamenti sparsi, così come individuate all'art. 12 dall'abitazione più lontana.
- 2) I cassonetti sono sistemati di norma sul suolo pubblico su piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
- 3) Gli strumenti urbanistici attuativi e i progetti per la costruzione o sistemazione delle strade devono prevedere le piazzole di cui sopra, peraltro già individuate all'art. 5 del P.P.A. Legge 10/87 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 287 del 20 luglio 1989.

- 4) I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante le operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Sono normalmente dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di comando a pedale o manuale per permettere agevolmente l'apertura e di segnalazioni visive esterne di tipo catarifrangente trasversale.

Art. 14

Dotazione dei contenitori per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati.

- 1) La gestione della raccolta dei rifiuti speciali assimilati di cui al precedente art. 7 comma 5 avviene osservando i criteri e le modalità contenuti nei commi seguenti.
- 2) Per i rifiuti la cui produzione annua sia inferiore per singola utenza a 15 tonnellate ovvero a 150 metri cubi, la raccolta avviene nell'ambito delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti urbani interni, opportunamente potenziate, ad eccezione dei produttori dei rifiuti quali pneumatici che dovranno comportarsi come stabilito al comma successivo.
- 3) Per i rifiuti la cui produzione annua superi, per utenza, quella indicata nel comma precedente, la raccolta è organizzata separatamente ricorrendo all'installazione nelle aree limitrofe o interne all'insediamento produttivo di uno o più contenitori riservati e/o di contenitori di maggior capienza anche di tipo "scarrabile" a seconda delle entità prodotti. Nel caso di uso di contenitori più capienti, il servizio individua le modifiche organizzative interne necessarie all'espletamento del nuovo servizio, programmando in particolare l'acquisto o comunque l'utilizzo di automezzi adatti.
- 4) le convenzioni a corrispettivo in atto tra produttori di rifiuti speciali assimilati e la ditta concessionaria del servizio di smaltimento così come previsto dall'art. 4, ultimo comma, continuano ad avere efficacia fino all'avvenuta organizzazione del nuovo servizio che avrà inizio dal 01.01.1995 e che sarà tempestivamente pubblicizzato.

Art. 15

Conferimento dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso.

Tali rifiuti solidi urbani interni, ingombranti e non ingombranti ed assimilati ai rifiuti urbani da conferire al servizio sono accumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti e successivamente conferiti al servizio di raccolta con le modalità e nei luoghi prescritti dalla gestione del servizio.

E' fatto divieto di conferire rifiuti sciolti.

Di norma i rifiuti urbani interni ingombranti di cui al punto 2) dell'art. 7 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta ne' possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

Il conferimento e l'asportazione di detti rifiuti avrà luogo secondo le seguenti modalità:

- 1) il gestore del servizio di raccolta deve essere informato del tipo di rifiuto da ritirare ed il luogo ove trovasi tale rifiuto;
 - il materiale deve essere collocato in margine al piano stradale nel giorno stabilito dal gestore del servizio che provvede a ritirarlo gratuitamente.
- 2) Conferito dal produttore presso gli appositi contenitori installati sul territorio comunale.

Art.16
Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero

Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia stabilendo le relative modalità.
E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.

Art. 17
Modalità di effettuazione del servizio

La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino allo smaltimento definitivo presso l'Impianto smaltimento rifiuti di Belladanza. Il servizio di raccolta viene effettuato entro il perimetro di cui all'art. 12 mediante appositi contenitori posti a cura del servizio stesso ad uso di diversi insediamenti; in rapporto ai singoli ambiti e zone viene fissata la distanza massima di collocazione dei contenitori uguale a 500 metri dall'abitazione più lontana con contenitori di capacità variabile da 700-1100 litri. Ove nelle singole zone siano presenti insediamenti con particolare attitudine a produrre rifiuti solidi urbani, il servizio dovrà essere potenziato con l'aggiunta di ulteriori contenitori o intensificando la frequenza di raccolta.

Art. 18
Trasporto dei rifiuti

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 11 del presente regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 19
Trattamento dei rifiuti

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati a sensi del D.P.R. n. 915/1982.

TITOLO III
NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Art. 20
Conferimento

I rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 7 punto 4 del presente regolamento sono oggetto di conferimento separato con le modalità stabilite dal presente regolamento. Apposita ordinanza sindacale determinerà le modalità organizzative del servizio.

Art. 21

Rifiuti Pericolosi

A) - Batterie e pile

Gli esercizi commerciali che vendono pile e batterie ovvero forniscono ricambi per le apparecchiature alimentate con pile e/o batterie sono obbligati ad accettare dalla clientela i pezzi usati o scaduti e successivamente provvedere al separato conferimento al pubblico servizio di raccolta che procederà ad adeguato smaltimento. Gli utilizzatori finali di pile e batterie sono obbligati alla riconsegna dei pezzi scaduti agli esercizi commerciali ove effettuano l'acquisto del ricambio, ovvero alla immissione di pile e batterie negli appositi contenitori disposti a cura dell'Amministrazione comunale nelle aree urbane di pubblico passaggio.

E' vietato immettere in tali contenitori rifiuti diversi da pile e batterie.

B) - Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F".

I cittadini che intendono o devono disfarsi di confezioni di prodotti scaduti o deteriorati etichettati con il simbolo "T" e/o "F" quali ad esempio:

- lucidanti, detersivi, vernici ed altri prodotti simili per l'automobile;
- cere per legno, smacchiatori rapidi, antitarli, alcoli detersivi per vetri ed altri prodotti simili per l'automobile;
- colle, adesivi, mastici, acquaragia, vernici e smalti in genere, diluenti e solventi nonché dei relativi contenitori contaminati dai residui degli stessi, sono tenuti a raccogliere separatamente tali rifiuti e a conservarli in un locale custodito lontani dalla portata dei bambini.

Il successivo conferimento dovrà avvenire mediante immissione dei suddetti rifiuti negli appositi contenitori disposti a cura dell'amministrazione comunale.

C) - Prodotti farmaceutici

I farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori sistemati nei pressi di tutte le farmacie comunali e private, ubicate nel territorio del comune, nonché nei pressi dell'ospedale e degli istituti di cura pubblici e privati delle sedi delle unità sanitarie locali, dei distretti sanitari di base e in altri punti del territorio ove non esistono detti servizi.

Gli utilizzatori dei prodotti farmaceutici che intendano o debbano disfarsi di pezzi scaduti o deteriorati sono tenuti a conferire tali rifiuti separatamente dai rifiuti urbani mediante immissione degli stessi negli appositi contenitori predisposti dall'amministrazione comunale e dislocati presso i punti di cui al comma precedente.

Le modalità per la raccolta separata dei predetti rifiuti urbani pericolosi da parte dei detentori e la periodicità dei loro conferimenti saranno stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

Art. 22

Raccolta, stoccaggio e smaltimento finale

La raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento finale dei rifiuti urbani pericolosi saranno effettuati da ditta specializzata e regolarmente autorizzata dalla Regione Umbria, considerato che il territorio comunale è dotato di discarica controllata di prima categoria non idonea allo smaltimento finale di rifiuti pericolosi.

TITOLO IV
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 23
Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi.

Art. 24
Raccolta, trattamento e spazzamento

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dalla gestione comunale del servizio smaltimento rifiuti urbani entro il perimetro della zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e simili, nonché delle scarpate ferroviarie, stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 11 del presente regolamento

Nelle zone di cui all'art. 12, ultimo comma, non viene espletato il servizio di spazzamento delle strade e i servizi accessori. I proprietari e i conduttori degli insediamenti sparsi di cui all'art. 12, ultimo comma, possono richiedere al servizio lo spazzamento delle strade e gli altri servizi accessori, nel cui caso le spese, preventivamente concordate, sono a carico del richiedente.

Art. 25
Contenitori porta rifiuti

Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio potrà installare nei vari punti ove sarà ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.

E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.

Art. 26
Modalità di espletamento del servizio

- 1) All'interno del perimetro indicato nell'art. 24 la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade Provinciali e Statali
 - b) le piazze
 - c) marciapiedi
 - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade ivi comprese le scarpate;

- e) i percorsi pedonali anche coperti e comunque qualsiasi spazio pubblico destinato o aperto al pubblico ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.
- 2) La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente o tramite automezzi autorizzati
- 3) nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie, forazze, griglie e buchi stradali
- 4) I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani.

Art. 27

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

Qualora i conduttori e i proprietari di cui sopra non provvedessero e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo. Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di un'ulteriore inosservanza il servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o ai conduttori.

Art. 28

Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

Art. 29

Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi cestini predisposti o gestiti dal servizio di raccolta.

Art. 30
Aree occupate da esercizi pubblici e manifestazioni pubbliche

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal seguente regolamento.

Art. 31
Carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 32
Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

Sono di competenza del servizio di raccolta di rifiuti urbani:

- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici;
- diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
- defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.
- pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli orinatori pubblici.
- pulizia su chiamata del corpo di polizia municipale delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite di carico da parte di veicoli fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili degli incidenti, per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento.

Con deliberazione del Consiglio Comunale potranno essere affidati alla gestione comunale di raccolta dei rifiuti altri servizi.

Art. 33
Asporto di scarichi abusivi

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta, rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti

In caso di impossibilità di accertare l'identità del responsabile provvederà d'ufficio il servizio e le relative spese saranno a carico del bilancio pubblico.

Art. 34 **Sgombero della neve**

In caso di nevicata il servizio pubblico raccolta rifiuti provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

- rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- lo spargimento di cloruri o di miscele criodratriche per dissolvere neve e ghiaccio.

E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

Art. 35 **Rifiuti da attività edilizia**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 36 **Aree di sosta per nomadi**

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 37 **Disposizioni diverse**

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde, sono tenute ad evitare che gli stessi siano causa di insudiciamento degli spazi o aree di cui sopra inoltre sono tenute al rispetto dell'ordinanza sindacale n.101 del 22/04/1994.

Art. 38 **Carogne**

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o privato ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi devono essere asportate e smaltite dal servizio secondo le modalità e le disposizioni stabilite dall'unità sanitaria competente e nel rispetto del regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 39
Rifiuti cimiteriali

I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazione ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- c) cremazioni.

I rifiuti di cui al punto a) sono rifiuti urbani a tutti gli effetti e devono essere raccolti in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.

Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, corone, carte, ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

I rifiuti di cui alle lettere b) e c) sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 85, comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

TITOLO V
DIVIETI CONTROLLI SANZIONI

Art. 40
D i v i e t i

- 1) E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite
ad uso pubblico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
- 2) E' vietato ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti.
- 3) E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta.
- 4) E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
- 5) E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.
- 6) E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.
- 7) E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- 8) E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
- 9) E' vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.
- 10) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con la lettera "T" o "F" soggetti a particolare conferimento previsto all'Art.20.
- 11) E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.
- 12) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 10) e 11) del presente articolo.
- 13) E' vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalle campane previste per la raccolta vetro.

14) E' vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

15) E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.

16) E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.

Art. 41 **Controlli**

Ai sensi dell'art. 104, comma 2., del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art.7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

Art. 42 **Sanzioni**

Le violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dal Titolo V del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 24 e seguenti o specifiche norme regionali.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 915/1982 si applicano le pene e le ammende previste dall'art. 29 del citato D.P.R. n. 915/1982.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste si applicano le pene e le ammende di cui agli artt.25, 26 e 27 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 43 **Espletamento del servizio**

La gestione del servizio viene affidata ad impresa specializzata nella gestione dei rifiuti ed iscritta all'albo nazionale di cui all'art. 10 del D.L. 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazione in legge 29 ottobre 1987 n. 441, previa autorizzazione regionale di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.

Art. 44 **Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13 dicembre 1984 nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 45
Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentarie precedentemente deliberate per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 46
Efficacia del presente regolamento

Le disposizioni del presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Città di Castello per 15 giorni consecutivi, entrano immediatamente in vigore ad eccezione di quelle previste all'art. 14, comma 4, che avrà efficacia non appena istituito il servizio per la raccolta degli assimilati e comunque entro la data del 01/01/1995.